CHIESA DI
BELLUNO-FELTRE

L'attività educativa con i minori

Linee Guida

Presentazione

Educare è inoltrarsi alla scoperta dello stupendo dono della vita. Comporta una ricerca appassionata di bene e di bellezza. Esige la crescita di una libertà che sa discernere ciò che conta e vale per vivere. Educare è anche il coraggio di volere tutto questo, affrontando le transizioni che ogni vicenda di crescita comporta.
Si sperimenta così la dinamica fondamentale in cui si svolge e si sviluppa la vita: siamo in relazione. Tutti, a partire dalla verità che ogni persona rappresenta, siamo educati e, a nostra volta, educhiamo. Quando sperimentiamo l'essere in comunità e il fare comunità, noi siamo parte di un'affascinante e rassicurante storia salvifica.

Queste consapevolezze sono tipiche della comunità ecclesiale che si offre per scoprire il «tesoro nascosto», la «perla preziosa», il «piccolo seme che porterà molto frutto» di ogni vita. Sono immagini evangeliche che diventano "paradigma educativo" nell'impegno instancabile delle comunità parrocchiali, dei loro gruppi e delle loro realtà aggregative e associative.

Tutto questo vale soprattutto per il "bene più grande" dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti e delle persone più vulnerabili. Tutelare, prevenire, formare, accompagnare, promuovere, vigilare sono componenti di quell'educare che qualifica il servizio di ogni crescita umana.

Auguro che l'équipe diocesana per la tutela dei minori di questa nostra Diocesi di Belluno-Feltre svolga al meglio e con evangelica cura il servizio che di recente la Chiesa - tramite il sapiente magistero di papa Francesco - ha inteso attivare affinché tutti coloro che sono chiamati "minori" siano custoditi e amati nella preziosità e nell'unicità della loro avventura di crescita.

Belluno, 10 maggio 2021

+Renato Marangoni
Vescovo di Belluno-Feltre

LE RAGIONI DI QUESTO VADEMECUM

Sulla scia delle forti sollecitazioni di Papa Francesco e su indicazione del *Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori*, sentiamo la necessità, attraverso queste *Linee guida*, di raggiungere tutte le nostre comunità con alcune indicazioni per realtà ecclesiali e persone che si dedicano ai minori.

Lo scopo è quello di sostenere le comunità nel promuovere atteggiamenti educativi corretti e ispirati al Vangelo e prevenire comportamenti inadeguati, quando non addirittura nocivi o illeciti, che pregiudichino e contrastino un'efficace educazione umana e cristiana.

La cura e la tutela dei minori sono una priorità che interroga le nostre comunità anche di fronte a nuove sfide come quelle rappresentate dai *social network* e dal loro utilizzo.

Non abbiamo la pretesa di fornire un compendio sulle basi pedagogiche della relazione educativa perchè, su questo, vi sono già ottimi strumenti a disposizione di educatori e presbiteri.
Ci piace però pensare che, proprio a partire da questo testo, si possa avviare una riflessione più ampia all'interno delle comunità ecclesiali.

L'Équipe Diocesana

1. DESTINATARI

Queste *Linee guida* sono destinate a coloro che donano il proprio tempo per le attività di educazione e accompagnamento dei minori, in particolare **presbiteri, responsabili di gruppi animatori e educatori parrocchiali o di associazioni ecclesiali**, **referenti dei movimenti, coordinatori di attività estive** (Grest, Campeggi, Campiscuola,...).
Essi sono un grande dono per la nostra Chiesa diocesana, un segno di vitalità delle nostre comunità e una risorsa preziosa!

Se da una parte gli educatori sono i primi destinatari, dall'altra abbiamo **una comunità intera che sente la corresponsabilità educativa**. Crediamo quindi che ciascuno e tutti si lasceranno provocare da questo *vademecum*, tanto semplice quanto essenziale per i temi che vuole evidenziare.

2. LA FORMAZIONE CONTINUA

Sappiamo bene che l'attività educativa nei confronti dei più piccoli (e non solo) richiede equilibrio e capacità di assumersi delle responsabilità, oltre ad un'**adeguata e costante formazione** e talvolta anche specifiche competenze, per cui **nessuno si può improvvisare animatore, educatore, responsabile**.

La generosa disponibilità iniziale è necessaria ma non sufficiente.

Ognuno è chiamato ad un adeguato cammino che non può esaurirsi nella dimensione organizzativa ma deve attraversare spazi formativi che lo aiutino a crescere egli stesso nella fede e in tutte le altre dimensioni che vuole testimoniare ai ragazzi.

La **Formazione Permanente** è quindi una dimensione fondamentale, un diritto dell'educatore che dev'essere assicurato dalla comunità e un dovere cui dedicarsi con passione e disponibilità.

Essa avviene attraverso:

- **il servizio**, con tutte le sue sollecitazioni e provocazioni;
- **il cammino personale** sostenuto dall'impegno spirituale e dalla preghiera;
- **il confronto** nel *team*;
- **le proposte di formazione** pedagogiche e spirituali, della parrocchia e della diocesi, delle realtà associative di cui si è parte.

3. IL RESPONSABILE, L'EDUCATORE, L'ANIMATORE

Spesso usiamo le parole "animatore" ed "educatore" come sinonimi; è bene però ricordare che **l'esercizio della responsabilità educativa in senso stretto esige la maggiore età**.

Nelle parrocchie vengano quindi considerati **educatori** a pieno titolo i **maggiorenni che svolgono tale servizio con continuità e che hanno ricevuto il mandato da parte della comunità** la quale, stimolando e accogliendo la loro disponibilità, ne riconosce idoneità e affidabilità.

L'accento è posto quindi sul **ruolo della comunità** e sul **suo compito di discernimento** attraverso alcuni criteri importanti come la partecipazione attiva alla vita della comunità cristiana, la disponibilità a formarsi e ad operare in équipe, il riconoscimento di un talento e una vocazione ad accompagnare e a prendersi cura dei più piccoli.

I ragazzi e le ragazze più giovani (preferibilmente dai 16 anni) che collaborano solitamente nei Grest sono da considerarsi "**aspiranti educatori**"; nelle nostre comunità sono normalmente chiamati "**animatori**" (o "aiuto-animatori" se più piccoli).
Svolgono questo servizio per un tempo limitato e **sempre con la presenza di un educatore responsabile** (giovane o adulto). Il loro coinvolgimento è comunque sempre finalizzato al loro cammino di formazione umana e spirituale, che avviene anche nel gruppo di riferimento durante l'anno.

Con il termine **coordinatori/responsabili** intendiamo infine figure di **adulti e di giovani** che, in collaborazione con i presbiteri, accompagnano i gruppi educatori o animatori e coordinano l'attività formativa con i minori durante l'anno e/o nel tempo estivo, soprattutto nei Grest, nei Campiscuola e nei Campeggi.
Costoro sono, a pieno titolo, anche educatori dei collaboratori più giovani.

Ogni animatore/educatore è responsabile umanamente e moralmente, insieme al proprio team, dei ragazzi del proprio gruppo.

4. LA DELICATEZZA DELLA RELAZIONE EDUCATIVA

Gli adulti e i giovani che più sono a contatto con i ragazzi e gli adolescenti sono chiamati a dare immediata buona testimonianza di sé e del rispetto dell'altro.
La testimonianza non è un atteggiamento artefatto o una tecnica da imparare ma **è la naturale espressione di un cammino personale immediatamente visibile e riconoscibile**:

- nelle forme fondamentali della relazione, ad esempio il linguaggio verbale e quello non verbale, il vestire appropriato e mai esuberante o volgare, l'uso attento e prudente dei social...
- nella delicatezza dei dialoghi che sono chiamati a sostenere con i ragazzi: il dialogo di persuasione non può scadere nel plagio, il dialogo di confronto non può risolversi in un'imposizione, il dialogo di responsabilizzazione deve godere di un'autentica fiducia...

Ai coordinatori e responsabili e, di riflesso, anche agli educatori maggiorenni, va il compito e la responsabilità di accompagnare e sostenere gli animatori più giovani in queste attenzioni.

Eventuale informazioni di comportamenti inappropriati, che possono tra l'altro verificarsi non solo nei confronti dei minori ma, anche, tra i minori stessi, non devono mai essere sottovalutate bensì vanno affrontate seriamente con equilibrio, prudenza e delicatezza, **vanno segnalate prontamente** al responsabile/coordinatore che informerà i genitori in caso di minorenni.

5. UN DECALOGO, PERCHÉ NO?

1 Informare le famiglie delle attività che si propongono e delle relative modalità organizzative, chiedendo le opportune autorizzazioni ove necessario.

2 Promuovere sempre la crescita del minore che ci è affidato. Il rispetto nei suoi confronti si declina in linguaggi e comportamenti mai offensivi o sessualmente provocanti. La stigmatizzazione dei comportamenti inappropriati dei minori deve seguire la logica riparativa e mai quella punitiva.

3 Creare occasioni in cui il minore possa parlare apertamente, porre domande ed esprimere eventuali preoccupazioni.

4 Evitare il rapporto di esclusività. Il primato del gruppo è importante nella relazione educativa perché evita di dare la percezione di un rapporto esclusivo con un singolo minore (regali, discriminazioni verso gli altri, occasioni di appartarsi...)

5 Evitare sempre di chiedere ad un bambino di mantenere un segreto perché può diventare una zona "grigia" di possibile ambivalenza.

6 Avere a cuore la sicurezza del minore: non coinvolgerlo in una situazione potenzialmente pericolosa per la sua sicurezza fisica e psichica (giochi, scherzi, sfide, avventure che comportino un rischio elevato o sproporzionato rispetto agli obiettivi educativi).

7 Segnalare al coordinatore/responsabile comportamenti e/o situazioni potenzialmente rischiose o poco chiare curando prima di tutto, con attenzione e delicatezza, la dimensione dell'ascolto.

8 Rispettare rigorosamente la sfera di riservatezza del minore. Non provvedere a gesti di cura della persona che un bambino o un minore potrebbe benissimo fare da solo (lavarsi, cambiarsi). Al tempo stesso, è importante che luoghi come bagni o docce, ove e quando frequentati da minori, siano sempre custoditi, tramite la presenza discreta, rispettosa ma effettiva, di educatori o animatori opportunamente e prudentemente scelti (si consiglia la co-presenza, se possibile, di almeno due figure educative adulte).

9 Non fotografare o videofilmare un minore e/o diffondere via *web* o *social network* immagini di minori attraverso profili personali. Previa autorizzazione firmata dai genitori è possibile fotografare, filmare e pubblicare sul web solo sui profili istituzionali (sito, bollettino, pagina *Facebook* o *Instagram* della parrocchia, ...).

10 Al fine di evitare possibili atti discriminatori e di bullismo (fisico o psicologico) tra ragazzi, non deve essere sottovalutato il rischio che la consuetudine di fotografarsi o filmarsi reciprocamente e/o di nascosto, pubblicando poi in internet le fotografie, possa sfociare in forme di cyber-bullismo.

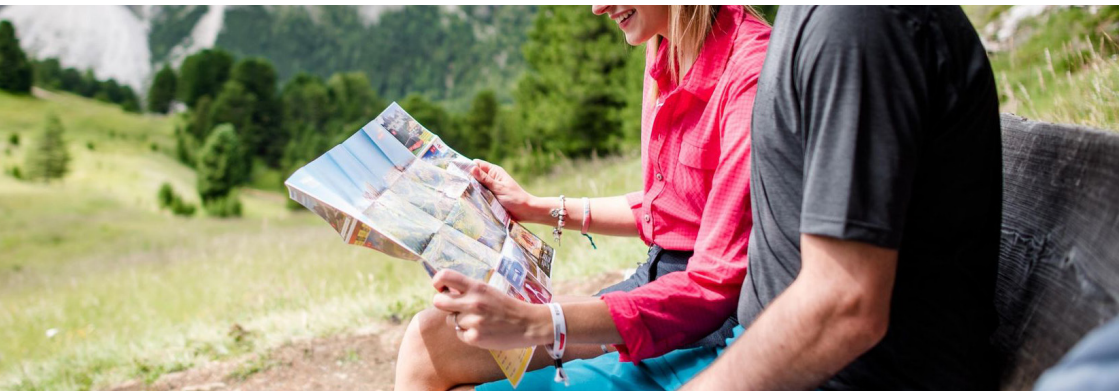

6. I SOCIAL NETWORK: RISCHIO O RISORSA?

Un capitolo a parte merita le questione dell'uso dei *social* e delle applicazioni (*app*) per *device* e altri strumenti affini (*Instagram, Facebook, Whatsapp, TikTok,* videogiochi...).

Il mondo dei social ha radicalmente cambiato le modalità di relazione specie tra i giovani e giovanissimi, ed ha aperto la strada a grandi opportunità ma anche a molti rischi. La "vita virtuale" si propone in modo sempre più esclusivo come "spazio di vita" che sottrae continuamente elementi emotivi e relazionali alla vita reale.

Prendere atto di ciò con realismo porta quindi alla **necessità di sviluppare parallelamente sia la dimensione dell'innovazione che quella della prudenza**. I processi educativi di base non cambiano nella loro essenza perché nessuna *chat* potrà mai cambiare l'importanza di un'autentica relazione educativa.

L'uso dei *social* da parte degli educatori, in parrocchia come altrove, è irrinunciabile in quanto canale di comunicazione funzionale alle attività educative. **Ma vanno evitati due rischi contrapposti: quello della demonizzazione e quello dell'uso acritico**.

La fatica a comprendere e conoscere tipica dell'adulto (*boomer*) e l'uso disinvolto e compulsivo dei giovani (*millennials*) devono diventare oggetto di spazi formativi dedicati anche in ambito ecclesiale.

L'obiettivo della comunità che educa dev'essere quello di una formazione continua anche su questi aspetti perché conoscere significa poter trasformare i rischi in opportunità.

Negli spazi di questo *vademecum* ci limitiamo ad offrire alcuni spunti in modo che la virtù della prudenza possa tradursi in **piccoli ma importanti accorgimenti e precauzioni**.

- È preferibile che i gruppi *social* (*Whatsapp/Telegram*) siano creati tra adulti (genitori) e non con i minori, specie se minori di 14 anni.
- In alternativa, e per ragazzi che hanno compiuto i 14 anni, chiedere sempre l'autorizzazione alle famiglie (magari in occasione di un incontro) per creare un gruppo *social* con i figli minorenni.
- Chiarire che i gruppi *social* nascono principalmente per comunicare avvisi e informazioni inerenti le attività in parrocchia e nel gruppo di appartenenza..
- Se si sceglie di usare un gruppo *social* come un ulteriore "luogo di incontro", è bene condividere un regolamento per preservare i principi educativi e di tutela contenuti in questo *vademecum*.
- Non pubblicare mai nei gruppi e nei profili personali fotografie di minori, specie in assenza di esplicito e informato consenso dei genitori e anche di coloro hanno compiuto i 14 anni.
- Nel caso in cui un minore pubblichi su un gruppo foto o testi non appropriati o offensivi, si agisca per la rimozione immediata.
- Ciò che viene pubblicato dall'educatore/animatore sul proprio profilo *social* personale può ostacolare l'autorevolezza del suo agire educativo, mettendo in discussione la sua identità di educatore, la sua idoneità e il suo mandato ecclesiale.

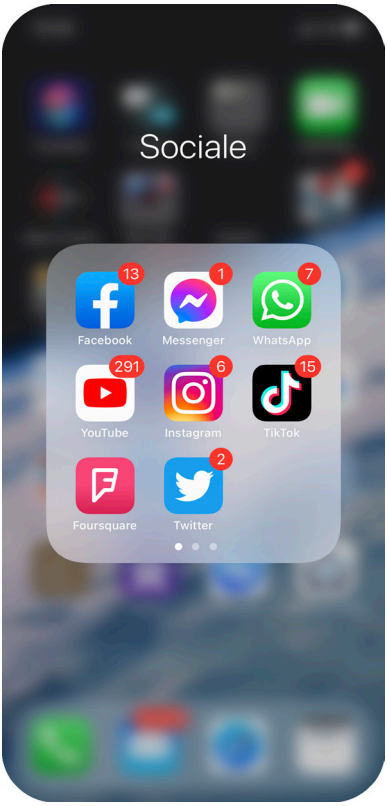

7. DOVERE DI CUSTODIA E VIGILANZA, RESPONSABILITÀ CIVILE, RESPONSABILITÀ PENALE

L'attività educativa con i minori richiede la conoscenza delle regole sociali che si sostanziano nelle leggi vigenti.
Questo significa che l'impegno educativo deve tradursi, anche, nel rispetto rigoroso delle regole stabilite dalle leggi dello Stato: sia quelle poste a tutela dell'intera collettività che quelle specificamente previste per i minori.

IL DOVERE DI CUSTODIA

Il primo dovere che l'educatore non può non conoscere ed applicare è quello di custodia: i giovani vengono affidati a persone che li devono responsabilmente seguire ed educare ma, prima ancora, custodire.
Si tratta di un imperativo morale ed un impegno sociale ma, prima ancora, di un dovere imposto dalla legge.

IL DOVERE DI VIGILANZA

Al dovere di custodia deve affiancarsi quello di vigilanza.
Nel momento in cui un minore partecipa alle attività organizzate dalla parrocchia o dal gruppo, infatti, si attiva anche tale dovere che coinvolge le persone maggiorenni incaricate delle attività e si protrae per tutto il tempo e lo spazio in cui il minore rimane loro "affidato".
Non devono mai mancare modalità organizzative dirette ad evitare danni prevedibili, facendo in modo che almeno una persona maggiorenne (meglio se adulta) sia sempre presente; se i ragazzi entrano negli ambienti parrocchiali e di ritrovo prima dell'inizio dell'attività, vi sia già qualche maggiorenne (meglio se adulto) incaricato di sorvegliare.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Custodia e vigilanza del minore costituiscono la base della responsabilità civile in capo all'educatore.
Ove malauguratamente vi fosse un'infrazione di tali doveri, il responsabile può essere chiamato in giudizio a rispondere del risarcimento dei danni.
Questi possono essere di natura patrimoniale (risarcimento del danno "vivo") ed extrapatrimoniale (danno morale, perdita di chance, ecc.).

LA RESPONSABILITÀ PENALE

L'educatore che infranga, per colpa o per dolo, le leggi penali vigenti è tenuto a risponderne personalmente avanti la giustizia.

Se, poi, tale fatto ingenera pure un danno, la persona è chiamata a rispondere della responsabilità civile pure all'interno del procedimento penale.
La responsabilità penale è strettamente personale, per cui dei reati risponde davanti allo Stato solo la persona che li ha commessi.
Del danno subito dalla vittima di un reato possono però essere chiamati a rispondere civilmente (cioè a risarcire il danno dal punto di vista economico) anche altri soggetti.
Questo vale pure nel caso in cui un reato sia stato commesso da una persona minorenne; secondo l'art. 2048 del codice civile, infatti, in tal caso possono essere chiamati a rispondere del danno provocato dai minorenni sia i genitori, sia gli educatori cui i minori siano affidati, salvo che si dimostri di avere vigilato con cura e di non avere quindi potuto impedire il fatto, oppure che era impossibile impedire l'evento perché repentino e imprevedibile.

Nell'ambito delle leggi penali, inoltre, vi sono norme specificamente dedicate all'invasione indebita nella sfera della sessualità altrui, specialmente quando si tratti di persone minori con le quali si abbia un rapporto educativo.

1. Reato di violenza sessuale
L'art. 609 bis del codice penale prevede il reato di violenza sessuale, che si concretizza quando, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, si costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Contrariamente a quanto molti pensano, sotto questo profilo assume rilevanza penale come violenza qualsiasi atto di significanza sessuale (anche un bacio o un toccamento) che venga compiuto contro la volontà o senza il consenso dell'altra persona: la pena prevista è la reclusione dai 6 ai 12 anni e può essere diminuita solo nei casi di minore gravità.
Se l'atto è compiuto nei confronti di un minore degli anni 18, la pena è aumentata di un terzo ed è addirittura raddoppiata (dai 12 ai 24 anni di reclusione) se l'atto è compiuto nei confronti di un minore degli anni 10.

2. Reato di atto sessuale con minorenne
Le stesse pene stabilite per la violenza sessuale sono previste dall'art. 609 quater del codice penale, quando si compiano atti sessuali con persona consenziente, ma minore degli anni 14; oppure siano compiuti con persona consenziente, ma minore degli anni sedici, se con essa si abbia un rapporto di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
Qualora l'atto sessuale sia compiuto nei confronti di una persona consenziente che abbia compiuto 16 anni, ma non ancora maggiorenne, si prevede la reclusione dai 3 ai 6 anni se l'atto è posto in essere, con abuso dei poteri connessi alla propria posizione, da persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
In tutti questi casi, si è responsabili del grave reato di "atto sessuale con minorenne", che - va sottolineato - si commette anche se la persona minore fosse stata consenziente o addirittura se avesse preso essa stessa l'iniziativa.

La pena è aumentata se l'atto fosse ottenuto in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

3. Reato di corruzione di minorenne
Il codice penale prevede inoltre il reato di "corruzione di minorenne", che si realizza quando si compiono atti sessuali in presenza di minore degli anni quattordici, oppure quando si fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero le si mostra materiale pornografico (art. 609 quinquies).

4. Atti sessuali tra persone minorenni
Anche una persona minorenne può essere chiamata a rispondere di tutti i reati sopra elencati: la responsabilità penale, infatti, inizia con il compimento dei 14 anni.
La punibilità non è esclusa neppure nel caso di atti sessuali compiuti tra persone minorenni consenzienti, se tra di loro vi è una differenza di età superiore a quattro anni.
In ogni caso, rileva penalmente qualsiasi atto sessuale compiuto da un minorenne che abbia già compiuto 14 anni con altra persona minore degli anni 13 (cfr. art. 609 quater, comma 4).

ATTENZIONI FINALI

Naturalmente nelle realtà delle nostre comunità vi sono delle prassi che sono da sempre orientate all'attenzione nei confronti di chi le frequenta, specialmente dei più piccoli.
Appare importante, oggi, porre maggiormente l'accento sulla virtù della prudenza. Alcune buone prassi vanno consolidate. Solo a titolo d'esempio, sembra buona regola fornire ad ogni famiglia un'informazione scritta circa i giorni e gli orari delle diverse attività ed evitare che il minore lasci gli ambienti parrocchiali prima dell'orario stabilito non accompagnato.

In genere dovrebbero valere regole di buon senso ma, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è consigliabile che il genitore formuli previamente per iscritto eventuali indicazioni particolari: ad esempio segnalando, in caso di separazione, che l'altro genitore non è affidatario dei figli o che non può prelevarli. In mancanza di indicazioni espresse, la parrocchia o il gruppo non sono certo tenuti a conoscere eventuali provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, senza i quali si può quindi legittimamente ritenere che entrambi i genitori abbiano la potestà sui figli.
Il contenuto e l'estensione del dovere di vigilanza vanno in ogni caso rapportati all'età ed al grado di maturazione dei minori, non dimenticando che la responsabilità continua a permanere innanzitutto in capo ai genitori, ai quali si dovrà fare riferimento qualora si ravvisino situazioni o comportamenti impropri oppure potenzialmente dannosi (bullismo, fumo, droghe...).

"Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciò, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili.
Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma è specialmente attraverso i suoi pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto i vescovi diocesani e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate".

[Francesco, *Come una madre amorevole. Motu proprio, 04.06.2016*]

Referente Diocesano per la tutela dei minori
dott.ssa Monica Bez

coadiuvato dall'***Èquipe diocesana per la tutela dei minori***
dott. Paolo Bello
avv. Federico Bressan
don Alessandro Coletti
sr. Marianna Scinardi Tabernacolo